

zioni vi sia una persona reale, od un anonimo libellista; e facendo questa proposta, intendo anzi di allargare questo diritto di petizione, perchè, se questo diritto può essere strumento di vili che si nascondono e fanno della tribuna nazionale uno strumento delle loro ignobili passioni, questo diritto di petizione non tarderà molto a perdere ogni considerazione.

SINEO. Voleva appunto fare l'osservazione che ha fatto l'onorevole preopinante, che l'articolo 57 dello Statuto stabilisce le condizioni per poter godere del diritto di petizione, e quindi, acciò si sappia se nel petente vi sono le condizioni volute dalla legge, si debbe respingere la petizione, se non vi si conosce la persona che l'ha presentata.

LANZA. Era pure mia intenzione di fare la stessa osservazione quando ho domandato la parola, ed ora aggiungerò che desidererei che la Camera cercasse di prevenire questi inconvenienti col nominare una Commissione la quale si occupasse di un regolamento, di una legge apposita per regolare queste petizioni. Io credo che, se si vuole porre termine a questo abuso, sia necessario che si faccia una legge, la quale determini chiaramente quali siano le condizioni volute per la petizione.

In quanto poi alla petizione attuale, io credo che la Camera avendo già presa una decisione, sia conveniente di passar oltre alle altre petizioni.

D'AVIERNOS. La calomnie qui est déversée sur un représentant de la nation entre dans la catégorie des délits politiques. Je demande par conséquent que les noms des pétitionnaires soient connus, afin que, si les faits qu'ils ont allégués contre des députés sont reconnus inexacts, ils soient punis conformément aux lois. Il ne peut pas leur être permis de se cacher sous une dénonciation de cette nature.

PRESIDENTE. Faccio osservare che dal momento in cui il relatore ha citato il numero della petizione questo può essere conosciuto, perchè i nomi dei petizionari si trovano stampati nella gazzetta ufficiale fin da quando se ne riferisce il sunto.

MICHELINI G. B. Per rispondere al signor deputato Valerio dirò che lo Statuto deve limitarsi, come si limita, a stabilire le norme che devono regolare questo diritto di petizione. È stabilito che non si possano ricevere petizioni anonime, e che i minorenni non possono presentare petizioni; ma queste prescrizioni così generali dimostrano la necessità di una legge, la quale dia loro la vita, le renda applicabili. Frattanto, finchè mancherà questa legge, io non posso associarmi alla interpretazione data dagli onorevoli Valerio e Sineo allo Statuto. Diffatti, verrebbe allora necessariamente di molto limitato il diritto di petizione, perchè manca veramente il mezzo di sapere se le firme siano autentiche, e se i sottoscrittori siano maggiorenni.

Quindi sin di domani resterebbe tronco il corso delle petizioni, se si adottasse quella interpretazione che i deputati Sineo e Valerio danno allo Statuto.

CHENAL. Je m'oppose à ce qu'une Commission puisse être un arbitre absolu si une pétition sera ou non lue à la Chambre. Tout ce qui paraît menacer ce droit sacré me semble trop dangereux pour qu'on l'entoure d'entraves qui pourraient le neutraliser. Si vous admettez, ainsi que l'expérience le prouve, que la majorité d'une Commission puisse avoir une couleur politique exclusive, que les fluctuations de l'esprit de parti sont fréquentes, vous conviendrez que par la latitude extrême que vous voulez accorder à cette Commission, vous compromettez les droits accordés au public d'adresser ses réclamations aux représentants de la nation.

BONELLI. Io credo che non vi sia bisogno di alcuna disposizione legislativa, dappoichè, dal momento che lo Statuto stabilisce che i petizionari debbono essere maggiori di età, non v'è dubbio che tale disposizione porta un diritto ed anche un obbligo intrinseco di certiorare se i petizionari sieno veramente maggiori di età. Per conferire questo diritto, e per dare quest'obbligo, ripeto, non c'è necessità di una legge.

Perchè la petizione sia ricevuta, lo Statuto richiede che il petizionario sia maggiorenni; perchè la petizione sia riferita alla Camera, la Commissione delle petizioni deve dunque conoscere se il petizionario sia maggiorenni o minorenni; quando la località da cui parte la petizione sia in essa indicata, nè apparisca in alcun modo dell'età del petente, sarà facile alla Commissione delle petizioni togliersi di dubbio domandando informazioni al sindaco o ad altra autorità locale. Se poi la petizione non porta alcuna indicazione di località, ed è impossibile riconoscere se sia maggiore o minore il petente, allora per il favore della petizione deve presumersi sporta da un individuo maggiorenni e riferirla; ma siccome per la maggior parte dei casi l'indicazione della località sarà espressa nella petizione, così io credo che allora si potrà riconoscere se il petizionario sia maggiore o minore; ma ripeto che non vi è bisogno di alcuna disposizione di legge per autorizzare la Commissione delle petizioni ad indagare se il petizionario sia maggiore o minore, dappoichè non resterebbe che un fatto ad accertare ed a questo effetto il modo resta pienamente in facoltà della Commissione in virtù della stessa disposizione dello Statuto che richiede la maggior età perchè il diritto di petizione possa esercitarsi.

ASPRONI. Io sono di opinione che alle petizioni si dia libero corso, da qualunque parte esse vengano, onde i cittadini abbiano piena libertà di sporgere, sia alla Camera, sia al Governo i loro richiami; però vorrei che quando allegano fatti, si appurassero; e, trovati veri, tenerli nel conto che meritano; se falsi, punire severamente il calunniatore. Bisogna esser giusti verso gli oppressi, ma bisogna essere egualmente inesorabili e tremendi contro i delatori maligni, vera peste che infesta la nostra società. Così facendo, noi saremo benedetti, e la Camera e le autorità non saranno molestate da ricorsi inutili e indegni di ogni considerazione.

PRESIDENTE. Essendosi fatte due proposte, l'una del deputato Valerio, l'altra del deputato Lanza, comincerò dal chiedere ai medesimi se persistano nella loro proposta.

CHENAL. Je demande la parole pour compléter ma pensée.

PRESIDENTE. Il signor Chenal ha la parola per terminare le osservazioni che vuole fare.

CHENAL. Les motifs qu'on a allégués ne sont pas un obstacle aux inconvénients par moi énumérés. Il y a un moyen d'y remédier; c'est qu'on se borne une première fois, lorsqu'il s'agit de pétitions de la nature de celles dont il est ici question, à énoncer que la Commission a jugé qu'elles ne doivent être lues; quelque temps plus tard on les remettra définitivement à l'ordre du jour. Pendant cet intervalle il sera facultatif à chacun d'aller les lire dans les bureaux et de faire telle observation que de droit. Différemment, pour vous soustraire à un inconvénient, vous vous heurteriez à un autre; pour éviter Seylla, vous tomberiez dans Charybde.

MELLANA, relatore. Domando la parola per far osservare al signor deputato Chenal che non è poi cosa tanto grave l'accordare ad una Commissione questa facoltà, inquantochè, essendo lecito ai deputati di prendere visione di tutte le petizioni, quando avvenisse che il relatore della Commissione consigliasse per tale o tal altro motivo che non si desse let-